

La legge delega di riforma fiscale punta a aumentare il criterio di competenza

# Principio di cassa ai minimi

## Si riducono le fattispecie in cui deve essere utilizzato

FRANCESCO LEONE

**M**eno cassa e più competenza. Potrebbero ridursi le fattispecie per le quali il tuir adotta il principio di cassa anziché quello della competenza. Nell'ambito dei vari interventi di semplificazione e di razionalizzazione del sistema impositivo, l'art. 9, comma 1, lett. c) della bozza di legge delega sulla riforma fiscale prevede la revisione del trattamento tributario delle differenze su cambi per i debiti o i crediti in valuta (art 110, comma 3) e degli interessi di mora (art 109, comma 7).

Il principio di cassa ha assolto il compito, finora, di evitare l'anticipazione nella tassazione di proventi "sperati" o la deduzione di costi incerti con riguardo a fattispecie caratterizzate da un elevato grado di volatilità finanziaria (utili e perdite su cambi), ovvero da una dubbia manifestazione concreta (interessi di mora). In sede di revisione del tuir, il passaggio dal principio di cassa a quello di competenza e l'applicazione del principio della derivazione rafforzata attribuiranno primaria rilevanza alle valutazioni operate in bilancio. Per evitare un arbitrario utilizzo di queste ultime, il legislatore prevede che la revisione in commento potrebbe essere circoscritta ai contribuenti che sottopongono il proprio bilancio a revisione legale, ovvero acquisiscano documentazione ad hoc rilasciata da professionisti qualificati che attestino la correttezza degli imponibili dichiarati.

Interessi di mora. L'attuale art. 109, comma 7, del tuir, dispone che gli interessi di mora concorrono alla formazione del reddito d'impresa per cassa e cioè nell'esercizio in cui sono percepiti o corrisposti. Quindi i creditori tassano gli interessi solo se percepiti, mentre i debitori deducono gli interessi solo se effettivamente pagati. Tale regola vale sia per i soggetti IAS adopter che

OIC adopter. Gli interessi di mora attivi e passivi per il ritardato pagamento di debiti pecuniari non rilevano peraltro ai fini dell'articolo 96 del tuir (eccetto quelli attivi verso la PA). La disciplina era stata introdotta con la precedente riforma fiscale (entrata in vigore nel 2004), con lo scopo di arginare gli effetti conseguenti all'automatica decorrenza degli interessi moratori in numerose ipotesi di ritardo di transazioni commerciali (D.Lgs. n. 231 del 2002). Non si è lontani dal vero nell'affermare che, nelle transazioni commerciali tra privati, gli interessi di mora maturati (per legge o per contratto) spesso non vengono né pagati né incassati. A fronte di interessi che potrebbero non essere mai incassati o pagati, la rilevanza (fiscale) per cassa consente di evitare anticipazioni nella tassazione o nella deduzione. Nelle intenzioni del legislatore delegato si punta ad eliminare il doppio binario civilistico-fiscale, adottando anche fiscalmente il principio della competenza (tassando e deducendo gli interessi per competenza economica) e generalizzando il principio della derivazione rafforzata. Se ci si muovesse in questa direzione, la semplificazione sarebbe evidente (nessuna variazione in dichiarazione e nessuna gestione della fiscalità differita), ma andrebbero anche valutati gli effetti secondari. Ad esempio, per effetto della competenza, il debitore ritardatario potrà dedurre immediatamente gli interessi che probabilmente non corrisponderà (salvo tassare in futuro la sopravvenienza), mentre il creditore (danneggiato dal ritardo) si troverebbe a tassare immediatamente interessi che probabilmente non incasserà (salvo dedurre in futuro la sopravvenienza). Andrà verificato anche se, a questo punto, sia ancora utile mantenere una disciplina ad hoc o includere tali interessi nell'alveo

dell'art. 96 del tuir.

Differenze cambi. L'art. 110 comma 3, del tuir, dispone che le differenze scaturenti dalla conversione in bilancio al tasso di cambio a pronti, alla data di chiusura dell'esercizio, delle poste numerarie in valuta non assumono rilevanza fiscale. Le differenze cambio, quindi, assumono rilevanza solo se effettivamente realizzate. Il disallineamento fiscale rispetto al bilancio, in cui dette differenze sono rilevate, comporta la necessità di procedere con variazioni fiscali in sede di dichiarazione dei redditi ove occorre gestire anche il quadro RV e, in bilancio, occorre rilevare la fiscalità differita. Trattandosi di fenomeni valutati, la regola si applica sia ai soggetti IAS adopter che OIC adopter. Per questi ultimi, peraltro, stante la volatilità finanziaria dei cambi, è previsto l'obbligo di accantonare l'eventuale utile netto in una riserva non distribuibile. Se con la riforma si attribuisse rilevanza fiscale alle componenti valutative (applicando quindi il principio di competenza), si andrebbe effettivamente verso una semplificazione di una fattispecie tributaria invisa agli operatori, giacché le complicazioni fiscali si sommerebbero a quelle amministrative e contabili. Intervenire in questo ambito, è bene ricordarlo, comporta un mutamento del paradigma di riferimento, accettando così che le imprevedibili e mutevoli oscillazioni dei cambi impattino immediatamente sulla fiscalità corrente (esattamente ciò che fino ad oggi si è voluto evitare).

— Riproduzione riservata —

